

CORSO BASE DI FORMAZIONE SULLA  
“CONSULENZA TECNICA IN AMBITO GIUDIZIARIO”

MODULO B2 – Elementi Di Diritto Privato

Relatrice dott.ssa Maria Feola

**RESPONSABILTA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE**

Responsabilità è un termine il cui significato è racchiuso nella sua stessa etimologia: viene infatti dal latino *respondere*, cioè rispondere di qualcosa, rendere conto delle proprie azioni e farsi carico delle loro conseguenze.

Nell'ambito del diritto civile il punto di partenza in tema di responsabilità è rappresentato dall'art. 1173 c.c., che annovera tra le fonti dell'obbligazione il contratto, il fatto illecito ed ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento.

Viene poi operata la fondamentale distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale è comunemente definita come responsabilità per inadempimento dell'obbligo derivante dal contratto; tuttavia, di recente si è cominciato ad affermare, sia in dottrina che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in realtà il termine è una *sineddoche* (figura retorica che consiste nell'utilizzo di un termine improprio che designa solo una parte del fenomeno di riferimento) nel senso che le norme dettate in tema di responsabilità contrattuale valgono in tutte le ipotesi in cui vien in rilievo un inadempimento derivante da una fonte, diversa dal 'neminem laedere', dalla quale sorgono obbligazioni.

La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno quindi inaugurato un percorso diretto a rivisitare il tradizionale criterio distintivo tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, nel senso che la distinzione non dovrebbe riposare più sulla preesistenza o meno del contratto ma sulla natura della posizione soggettiva violata, nel senso che se il danneggiato fa valere una lesione ad un diritto assoluto o tutelato 'erga omnes' allora si è al cospetto di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, altrimenti se la posizione fatta valere è di diritto relativo derivante da una precedente obbligazione la responsabilità è per inadempimento.

Ne consegue che la responsabilità contrattuale si configura non solo nei casi in cui è violata una regola di condotta posta dal contratto ma da una regola di condotta posta in generale dall'ordinamento giuridico, purchè quella regola di condotta sia diversa da quella posta dal 2043 incentrata sul *neminem laedere* e la cui violazione dà luogo alla responsabilità extracontrattuale.

Si può allora definire in maniera più precisa la responsabilità contrattuale come la responsabilità che deriva dall'inadempimento di una preesistente obbligazione qualunque sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito) e si distingue dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l'individuazione di una obbligazione.

Tra gli altri atti o fatti che possono dare luogo alla responsabilità contrattuale, oltre al contratto vi sono: titoli di credito, indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari, contatto sociale qualificato, promesse unilaterali (promessa di pagamento e ricognizione di debito) ecc.

La responsabilità extracontrattuale, invece, anche detta "aquiliana" (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità *ex delicto*), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio, bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "*neminem laedere*".

Fatta tale generale premessa definitoria, è possibile passare ad esaminare le differenze tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.

## **A) RESPONSABILITA' CONTRATTUALE**

La norma cardine in tema di responsabilità contrattuale o da inadempimento è l'art. 1218 c.c.:

*“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”*

- Onere della prova.

Il riparto dell'onere della prova è stato stigmatizzato in modo chiaro dalle S. U. della Suprema Corte, nella sentenza n. 13533 del 30.10.2011:

*“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).”*

Ciò significa che mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile. La regola è invertita se si ha obbligazione negativa: non potendosi fare gravare sul debitore l'onere di provare di non aver tenuto nessuna delle condotte (positive) che avrebbero violato l'obbligo di non fare, è il creditore a dover dimostrare che il debitore ha tenuto la condotta lesiva.

ESEMPIO: il contratto di appalto.

Se il committente lamenta la mancata o l'incompleta esecuzione delle opere, sarà sufficiente dimostrare la sussistenza del contratto e la scadenza del termine ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà onere dell'appaltatore dimostrare di avere realizzato le opere o di non averle potute realizzare o completare per causa a sé non imputabile.

Analogamente, se il committente lamenta la sussistenza di vizi dell'opera, si potrà limitare ad allegare tale circostanza, mentre graverà sull'appaltatore la prova di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero di avere realizzato l'opera a regola d'arte.

CASI PARTICOLARI: attività medico –chirurgica.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di ospedalità.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Civ. sez. III del 14/06/2007 n. 13953; nello stesso senso; Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015 n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 22/03/2007 n. 6945; Cass. Civ. sez. III del 26/01/2006 n. 1698; Cass. Civ. sez. U del 01/07/2002 n. 9556).

Dal canto suo il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità psicofisica del paziente, ha una responsabilità di natura contrattuale, perché è fondata sul "contatto sociale" fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004 del 19564; Cass. Civ. sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass. Civ. sez. III del 22/01/1999 n. 589).

Appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità medica (Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico. Infatti all'art. 7 stabilisce che "La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".

La nuova normativa perciò da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.

- Imputabilità.

I richiamati principi sulla ripartizione dell'onere della prova ci consentono di passare ad esaminare un'ulteriore caratteristica della responsabilità contrattuale, l'imputabilità.

E' evidente, infatti, che l'azione di adempimento, così come quella di inadempimento ha come presupposto imprescindibile la imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la non imputabilità dell'inadempimento comporta l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore.

In materia di responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento a carico del debitore: a fronte dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento scatta una presunzione di imputabilità in capo al debitore ai sensi dell'art. 1218 e quindi sarà il debitore a dover dimostrare l'assenza di colpa (ossia di aver tenuto la diligenza imposta dall'art. 1176 co. 2 o 2236 c.c.).

Nel campo delle obbligazioni è richiesta la capacità di agire, che si acquista con la maggiore età, ai sensi dell'art. 2 c.c.

- Prescrizione.

Si applica la regola generale di cui all'art. 2946 c.c., quindi i diritti derivanti dall'inadempimento contrattuale si prescrivono con il decorso di dieci anni.

È principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, laddove la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento nel quale il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma da quando la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile.

- Area dei danni risarcibili.

In tema di responsabilità contrattuale, secondo il disposto di cui all'art. 1225 c.c., il risarcimento è limitato ai soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, salvo che l'inadempimento dipenda da dolo del debitore.

Come è noto, l'elemento soggettivo dell'illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, si articola nei due concetti di dolo e colpa, essendo il primo un atteggiamento psicologico intenzionalmente diretto alla lesione dell'altrui diritto e la seconda, viceversa, una condizione soggettiva caratterizzata dalla non volontarietà del fatto dannoso.

Secondo la giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave – ravvisabile nel comportamento di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano – sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa (Cassazione n. 5910/2004).

- Mora.

Nelle obbligazioni contrattuali la mora del debitore non è automatica, ma è necessario un apposito atto costituzione in mora, identificato dall'art. 1219 c.c. nella intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali, anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno (1224 c.c.).

## **B) RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE**

La norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale è l'art. 2043 c.c. :

*“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”*

- Onere della prova.

Al danneggiato spetta l'onere di dimostrare il fatto, l'evento dannoso, il nesso di causalità tra il fatto e il danno, la colpa del danneggiante, in applicazione della regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.).

- Imputabilità.

E' richiesta la capacità naturale, ossia di intendere e di volere.

Infatti, secondo l'articolo 2046 del codice civile., "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa".

Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà essere sottoposto a responsabilità civile.

- Prescrizione.

Si applica il disposto di cui all'art. 2947 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

È principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, laddove la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento nel quale il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma da quando la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile.

- Area dei danni risarcibili.

Non essendo prevista alcuna limitazione specifica, il danneggiato risponde sia dei danni prevedibili che di quelli non prevedibili.

- Mora.

Solo nella responsabilità contrattuale la mora non opera al semplice verificarsi del ritardo, ammettendosi un certo grado di tolleranza del creditore; viceversa, nella responsabilità extracontrattuale la mora opera automaticamente, poiché non è tollerato alcun ritardo.

Infatti, l'art. 2056 c.c. che in materia di responsabilità da fatto illecito disciplina la valutazione del danno e che richiama le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., non richiama espressamente l'art. 1225 c.c. sulla messa in mora.

## **C) DANNI E NESSO CAUSALE**

Sia la violazione del generale principio del *neminem laedere*, che di specifici doveri di un rapporto obbligatorio, possono determinare la lesione di interessi giuridicamente apprezzabili e tutelati dall'ordinamento, ovvero provocare dei danni.

Il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale, che da responsabilità contrattuale, ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso.

Il risarcimento è la compensazione pecuniaria del danno (risarcimento per equivalente) o la sua rimozione diretta (risarcimento in forma specifica).

In particolare, il risarcimento in forma specifica consiste nel ricostituire o ripristinare la situazione precedente al verificarsi del fatto dannoso, ovvero è la diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze. La reintegrazione in forma specifica, però, deve essere possibile e non eccessivamente onerosa per la persona obbligata al risarcimento, come previsto dall'art.2058 cod. civ.: tale norma prevede che il danneggiato possa chiedere il risarcimento in forma specifica, solo qualora sia possibile anche se solo parzialmente; tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, vale a dire in denaro, se la suddetta reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore, laddove cioè l'impegno economico comportato da quest'ultima superi l'ammontare della somma corrispondente alla diminuzione del patrimonio subita dal danneggiato per effetto dell'illecito.

Rientrano nel concetto di risarcimento in forma specifica la prestazione di cosa uguale a quella distrutta, il rifacimento di quanto illecitamente disfatto e l'eliminazione di quanto fatto illecitamente.

Altra forma di risarcimento dei danni è quella per equivalente, consistente nel pagare una somma di denaro corrispondente al danno che è stato causato ad altre persone, cioè mediante un equivalente monetario della perdita subita e del mancato guadagno.

Oltre alla distinzione appena descritta, che riguarda le modalità del risarcimento del danno, la summa divisio relativa alla tipologia di conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento è quella tra i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale è la lesione di interessi inerenti alla persona privi di un valore di scambio (la salute, l'integrità morale, la riservatezza, etc.).

Si definisce danno patrimoniale, invece, quello che si traduce, direttamente o indirettamente, in un pregiudizio al patrimonio: esso può consistere nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese.

Un intervento chiarificatore è intervenuto con le sentenze di S. Martino del 11.11.2008 (SU nn. 26972) con cui la Cass. ha definitivamente chiarito che: il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria suscettibile di essere suddivisa in voci solo al livello descrittivo, laddove mentre il danno patrimoniale ex art. 2043 ha carattere atipico, invece il danno non patrimoniale ex art. 2059 ha carattere tipico;

- i limiti imposti dalla tipicità del danno non patrimoniale sono essenzialmente due e cioè da un lato l'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento lesivo (per cui il bene-interesse deve essere

riportabile al catalogo dei valori costituzionali) ed il secondo è che la lesione deve eccedere quella soglia minima di offensività che la vita di relazione impone di tollerare;

I due fondamentali aspetti del danno risarcibile, come indicato dall'art. 1223 c.c., sono:

- il danno emergente, consistente nella perdita subita dal danneggiato, nella diminuzione del patrimonio;
- il lucro cessante, che si identifica nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso .

Esempio: se viene danneggiato un taxi, il danno emergente è dato dalle spese necessarie per la riparazione, il lucro cessante dal guadagno che il titolare del taxi avrebbe conseguito se avesse utilizzato il proprio automezzo nel tempo in cui questo è rimasto fermo in officina.

Sono risarcibili anche i danni futuri, cioè quelle conseguenze pregiudizievoli che non si sono ancora prodotte nel patrimonio del creditore/danneggiato ma che si produrranno secondo una ragionevole e fondata attendibilità : si potrà avere così un danno emergente passato (ad esempio, le spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni alla persona); un danno emergente futuro (ad esempio, le spese mediche che con certezza dovranno essere sostenute in futuro per cure, protesi, controlli resi necessari dalle lesioni alla persona); un lucro cessante passato (ad esempio, i redditi perduti per il periodo che va dal verificarsi dell'evento dannoso al momento della liquidazione); un lucro cessante futuro (ad esempio, i redditi che saranno perduti in futuro, dopo la liquidazione del danno).

E' da segnalare, ancora, la categoria dei cd danni riflessi, ovvero dei pregiudizio subito da soggetti diversi dal diretto danneggiato: tipico esempio sono i danni sofferti dai congiunti in caso di decesso del familiare prematuramente scomparso.

Inizialmente la giurisprudenza era restia a riconoscere tale tipologia di danni, ritenendo che fosse di ostacolo alla loro risarcibilità il riferimento, contenuto nell'art. 1223 c.c., al fatto che i danni, per essere risarcibili, devono essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo. La risarcibilità di tali danni, infine, è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite (Cassazione SS.UU. n. 9556/2002 del 01.07.2002), le quali hanno affermato che “sembra doversi riconoscere che la nozione dei c.d. danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d. vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria”.

Vi sono poi i danni da perdita di chance.

La parola chance deriva, etimologicamente, dall'espressione latina cadentia, che sta ad indicare il cadere dei dadi, e significa “buona probabilità di riuscita” e giuridicamente viene in rilievo allorchè si debba decidere se ed a quali condizioni debba essere riconosciuto il risarcimento del danno allorchè la condotta attiva od omissiva abbia compromesso non un'utilità materiale già ben presente e stabilizzata nel patrimonio della vittima ma abbia frustrato la speranza della vittima di realizzare un risultato favorevole.

La giurisprudenza maggioritaria accoglie la tesi ontologica (v. ad es. Cass. n. 12961 del 2011 e n. 7195 del 2014 ) tendendo a qualificare la chance come danno emergente ossia come un'autonoma posta di danno: questa tesi si spiega partendo dal presupposto che il patrimonio della vittima, potenzialmente danneggiato nell'ambito dell'illecito aquiliano o da un inadempimento, comprende

una serie di utilità (corrispondenti ad altrettanti beni - interessi), alcune delle quali assumono la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo (in relazione a beni materiali già presenti nel patrimonio del soggetto) ed altre assumono la consistenza di mere aspettative di conseguimento di utilità sperate (in tal caso si tratta di un interesse pretensivo ad acquisire determinate utilità), laddove questa concezione sicuramente si ricollega all'idea espressa dalle SU n. 500 del 1999 (interventive per affermare la risarcibilità degli interessi legittimi) che hanno chiaramente allargato il concetto di ingiustizia del danno fino a ricomprendere beni- interessi che non hanno la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo.

Si pensi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, alla perdita di chance del cliente di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria.

Il codice civile detta una serie di regole, contenute prevalentemente nell'ambito della disciplina sulla responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, agli artt. 1223 e 1227 cod.civ., alcune delle quali sono vevoli anche per la riparazione del danno derivante da fatto illecito, grazie all'espresso rinvio ad esse operato dall'art. 2056 c.c.

L'art. 2056 cod. civ. ,infatti, nell'individuare i criteri per la valutazione del danno derivante da illecito aquiliano, opera un espresso richiamo agli artt. 1223 ,1226 e 1227 cod. civ., dettati in materia di inadempimento contrattuale, omettendo, come già evidenziato, gli art 1224 e 1225 .

Le norme richiamate dall'art 2056 cod. civ. assumono, in virtù di tale richiamo, una portata applicativa generale. La regola generale in materia di determinazione del danno risarcibile è sintetizzata nel c.d. principio del risarcimento integrale del danno, secondo il quale il risarcimento dovrebbe porre il danneggiato nella stessa condizione in cui questi si trovava prima del verificarsi dell'evento lesivo. Fondamentale è quindi , l'enunciato dell' art. 1223 cod. civ. che comprende nell'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sia la perdita subita che il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.

L'art. 1226 c.c. dispone che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa: l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e che sia già stato assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.

Infine, il richiamo dell'art. 1227 cod. civ. che prende in considerazione il comportamento del danneggiato e in particolare il primo comma si riferisce all'ipotesi in cui il fatto del danneggiato si pone quale concausa dell'evento lesivo, attenuando così la rilevanza, ai fini della determinazione del danno, del fatto del danneggiante ; il secondo comma, invece, rende operante anche nella responsabilità aquiliana il c.d. criterio della evitabilità, secondo il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ponendo così un vero e proprio onere di diligenza in capo al danneggiante affinché non aggravi la posizione del responsabile .

Quando si discorre di responsabilità e di risarcimento dei danni, un ruolo preminente è svolto dal **nesso causale**.



Occorre chiarire che esso va inteso sotto un duplice profilo: vi è il nesso di causalità che deve intercorrere tra la condotta e l'evento e l'ulteriore nesso di causalità che deve intercorrere tra l'evento ed il danno risarcibile.

Il primo nesso di causalità è un nesso di tipo strutturale, cioè un nesso che deve intercorrere tra la condotta e l'evento ed è quel nesso cioè che si pone al livello dell'episodio naturalistico della vita che si è verificato ed è definito causalità materiale.

Il secondo nesso di causalità è un nesso di tipo giuridico ed è disciplinato più precisamente dall'art. 1223 c.c., che dice che per danno deve intendersi sia il danno emergente che il lucro cessante in quanto siano conseguenza immediata e diretta della fattispecie dell'inadempimento (causalità giuridica).

Questo sdoppiamento si verifica anche a livello di danno perchè una cosa è l'evento che è legato alla condotta ed una cosa è la conseguenza ulteriore derivante da quell'evento: a ciò consegue la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, laddove mentre il primo è la modificazione della realtà materiale che deriva dalla condotta, il secondo ha riguardo a quelle conseguenze ulteriori derivanti dall'evento naturalistico.

Per l'accertamento del nesso causale, la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza fa riferimento alla teoria della causalità adeguata, elaborata dal giurista tedesco Von Krios, come correttivo della condicio sine qua non, laddove vanno considerate conseguenze casualmente legate ad un antecedente solo quelle che, a partire da un fatto, rientrano in una successione normale di eventi con la precisazione che tale normalità consiste in una probabilità accettabile che un dato evento ne produca un altro: probabilità la cui intensità è rimessa alla valutazione del Giudice di merito, chiamato ad individuarne l'esistenza non in ragione di criteri meramente quantitativi o meccanici, ma sulla base della attenta valutazione e specifica valorizzazione di tutte le circostanze del caso concreto.

Si parla, in particolare del criterio "del più probabile che non" o della preponderanza della evidenza, del tutto diverso da quello che caratterizza l'accertamento del nesso di causalità in sede penale basato, invero, sulla c.d. "certezza oltre ogni ragionevole dubbio", il quale postula un livello di prova inferiore in ordine all'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico.

In base al criterio del "più probabile che non", il nesso di causa tra un condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile.

La ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto.

Ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause.

Così, ad esempio, se il crollo di un immobile potesse astrattamente essere ascritto solo a sette possibili cause, tra loro alternative, una delle quali probabile al 40%, e le altre sei al 10%, la prima dovrebbe ritenersi "causa" del crollo, a nulla rilevando che le sue probabilità statistiche di avveramento fossero inferiori al 50%, e quindi "improbabili" per la sola statistica.

#### **D) DEBITO DI VALORE E DEBITO DI VALUTA.**

Per comprendere i concetti di debito di valore e di valuta occorre necessariamente prendere le mosse dal principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.: i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

L'applicazione del principio nominalistico comporta la sostanziale irrilevanza delle variazioni del valore reale del denaro, per cui, al momento della scadenza del termine di adempimento, il debitore si libera con il pagamento dello stesso importo originariamente dovuto, senza che abbiano incidenza quegli avvenimenti, eventualmente verificatisi medio tempore, produttivi di un deprezzamento del denaro e, quindi, di una minorazione del suo potere di acquisto.

Elemento discrezionale tra le due categorie non è l'oggetto della prestazione, che consiste pur sempre nella dazione di una somma di denaro, ma il momento in cui tale oggetto viene determinato.

La Corte di Cassazione ha efficacemente definito tale differenza, affermando che "le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro" (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 gennaio 1995, n. 634).

Dunque, oggetto dei **debiti di valuta** è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1277 c.c. al principio nominalistico: le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo oggetto della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata.

Tale principio subisce, tuttavia, deroghe di tre differenti tipi:

a) deroghe convenzionali.

b) deroghe legali:

- art. 3 della l. n. 218/1952 (che stabilisce un regime di periodica maggiorazione delle pensioni);

- legge n. 90/1953 (che contiene norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro);

- art. 5 e 6 della l. n. 898/1970 (che, in materia di scioglimento del matrimonio, impongono l'indicizzazione dell'assegno divorziale e di quello di mantenimento della prole, attribuendo al giudice il compito di fissare un criterio di adeguamento automatico);

- art. 24 della l.n. 392/1978 (abrogato dall'art. 14, comma 4, l. 431/1998) che prevedeva l'aggiornamento dei canoni di locazione in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

c) deroghe giudiziali: secondo un orientamento alquanto diffuso, l'intervento del giudice sull'equilibrio contrattuale deve essere considerato del tutto eccezionale, perché fonte di inevitabili incertezze nonché di possibili arbitri.

L'unica norma che, nel nostro ordinamento, effettivamente consente al giudice di esercitare un sindacato sull'equilibrio economico contrattuale è quella che disciplina la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta. In applicazione dell'art. 1467 c.c., infatti, si ritiene che, in presenza di una inflazione eccezionale ed imprevedibile, si realizzino gli estremi della onerosità sopravvenuta, con conseguente possibilità di ottenere la risoluzione del contratto ovvero, in alternativa, l'offerta di *reductio ad aequitatem* delle condizioni squilibrate.

Accanto al principio nominalistico, l'ordinamento giuridico italiano accoglie un altro fondamentale principio in materia di obbligazioni pecuniarie, quello della naturale fecondità del denaro, in base al quale si riconosce un'innata attitudine del denaro a produrre frutti civili, sotto forma di interessi (art. 820 c.c.).

La *summa divisio* intercorre tra interessi corrispettivi e moratori: i primi, espressione del principio di naturale fecondità del denaro, svolgono una funzione remuneratoria e costituiscono il corrispettivo dovuto dal debitore per il vantaggio che questi trae dalla disponibilità di una somma di

denaro spettante al creditore; gli interessi moratori, invece, assolvono ad una funzione risarcitoria, poiché presuppongono lo stato di mora del debitore e costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

In dottrina e giurisprudenza si è soliti distinguere una terza categoria di interessi, quella degli interessi compensativi, i quali sono dovuti nei contratti di scambio, a titolo equitativo, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti: essi mirano, cioè, a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere in cambio la controprestazione.

#### Interessi corrispettivi

L'art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti pecuniari liquidi – ossia determinati nel loro ammontare – ed esigibili – cioè non sottoposti né a termine né a condizione e, pertanto, soggetti ad immediato adempimento – producono interessi di pieno diritto.

La misura di tale corrispettivo è fissata forfettariamente dal legislatore, ex art. 1284 c.c., nel saggio legale di interesse.

#### Interessi moratori.

La giurisprudenza ha chiarito che il principale tratto distintivo fra interessi corrispettivi e moratori sta proprio nella circostanza che mentre per i primi si prescinde sia dalla colpa del debitore nel ritardo nel pagamento che dalla sua costituzione in mora, colpa e mora debendi sono entrambe necessarie per la decorrenza degli interessi moratori, stante la principale funzione risarcitoria (art. 1224 c.c.).

#### Interessi compensativi.

Tali interessi trovano la loro base normativa nell'art. 1499 c.c.

In virtù del principio consensualistico, espresso dall'art. 1376 c.c., il compratore acquista immediatamente la proprietà del bene compravenduto, al momento stesso della conclusione del contratto; se, come avviene di norma, egli acquista anche il possesso della cosa, ed ottiene una dilazione nel pagamento del prezzo, si trova a godere contemporaneamente dei vantaggi derivanti sia dai proventi del bene stesso sia dalla disponibilità della somma di denaro non ancora corrisposta al venditore; gli interessi compensativi sono, quindi, rivolti a ristabilire equitativamente l'equilibrio economico tra le posizioni dei contraenti, compensando il venditore, creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e consegnata all'acquirente prima di ricevere la controprestazione.

Essi, dunque, hanno lo stesso fondamento degli interessi corrispettivi, assolvendo entrambi ad una funzione remunerativa, ma sono caratterizzati dall'essere dovuti per crediti non ancora esigibili.

Nei **debiti di valore**, invece, l'obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l'equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l'oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari; le obbligazioni aventi ad oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono ontologicamente sottratte al principio nominalistico, perché l'importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell'obbligazione primaria sostituita e, pertanto, non può restare insensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.

Si pensi all'obbligazione risarcitoria conseguente ad illecito aquiliano – ipotesi tipicamente indicata come debito di valore – il cui oggetto primario dell'obbligazione non è il pagamento di una somma di denaro, ma il ripristino della situazione antecedente alla commissione dell'illecito: qualora non sia possibile procedere al risarcimento in forma specifica, l'autore dell'illecito è tenuto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione economica quo ante, mediante corresponsione di un importo monetario, stabilito attraverso l'apposita operazione di liquidazione, che costituisce l'equivalente in termini monetari del danno arrecato, tenendo in debito conto i fenomeni di svalutazione monetaria medio tempore verificatisi.

Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 1712/1995, sono necessari i seguenti passaggi:

1.l'obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6- 11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396);

2.una volta attualizzato l'importo dovuto dal debitore moroso, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perdita possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, investirla e ricavarne un lucro finanziario.

Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, anche sotto

forma di interessi (c.d. interessi compensativi), con la precisazione che

la base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma dal credito originario (cioè espresso in moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione) rivalutato anno per anno, ovvero rivalutato in base ad un indice di rivalutazione medio; il saggio di suddetti non deve necessariamente essere quello legale.

## **E) RAPPORTO CLIENTE/PROFESSIONISTA**

Ritornando al tema della responsabilità contrattuale, il problema della prova dell'inadempimento è fortemente collegato alla questione della presunta esistenza nel ns. ordinamento della distinzione tra **obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato.**

Tradizionalmente viene operata tale distinzione.

Sono di mezzi quelle obbligazioni che impongono al debitore di svolgere una determinata attività, a prescindere dal conseguimento del risultato. In altre parole, il debitore si obbliga a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per soddisfare l'interesse del creditore, senza garantire la realizzazione del risultato sperato.

Nelle ipotesi di obbligazioni di mezzi, potrà intentarsi causa nei confronti del debitore in caso di mancato svolgimento dell'attività nel modo dovuto, cioè secondo diligenza. Ed infatti, solo se il debitore abbia fatto tutto quanto è nelle proprie possibilità per ottenere il risultato sperato, esercitando diligentemente la propria professione, non incorrerà in responsabilità. Si pensi, ad esempio, all'attività dell'avvocato e del medico.

Sono di risultato quelle obbligazioni in cui il debitore è tenuto a realizzare una determinata finalità. Il debitore, cioè, si obbliga al conseguimento di un dato risultato, non rilevando le modalità dell'attività da questi svolta. Si pensi all'appaltatore che si obbliga a costruire una casa e a consegnarla entro la data concordata dalle parti o al vettore che si obbliga a consegnare delle merci. Se l'obbligazione che viene in rilievo è di risultato, il creditore potrà chiedere ed ottenere dal giudice la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito alla semplice mancata realizzazione del risultato concordato (salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore).

In tema di adempimento dell'obbligazione l'art. 1176 c.c. comma 1 richiede in generale il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, da intendersi come il modello di cittadino avveduto, che vive in un determinato ambiente sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima storico-politico.

Il secondo comma della citata disposizione richiede, per l'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, una diligenza qualificata, in quanto essa deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Tale disposizione deve essere integrata con quanto previsto dall'art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Sulla base di questa distinzione, si riteneva in passato che ai due tipi di obbligazione corrispondessero due distinte regole di responsabilità: l'art. 1176 c.c. per le obbligazioni di mezzi e l'art. 1218 c.c. per le obbligazioni di risultato.

In particolare è stato affermato che nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, incombe sul creditore l'onere di provare che il mancato risultato è dipeso da scarsa diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c., mentre, invece, nelle obbligazioni di risultato grava sul debitore l'onere di provare che il mancato risultato è dipeso da causa a lui non imputabile, secondo la regola di cui all'art. 1218 c.c.

Successivamente, la giurisprudenza e la dottrina hanno mutato indirizzo: è stata conservata la distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, precisando, tuttavia, che la suddivisione non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale né sul meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, il quale è identico sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c..

Il regime di responsabilità del professionista, quindi, è sempre lo stesso : la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità ; non incide neppure in materia di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., trovando tale eccezione accoglimento a prescindere dalla natura dell'obbligazione da adempiere.

La giurisprudenza utilizza la dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato per risolvere problemi di ordine pratico, quali l'individuazione del contenuto dell'obbligo, operandosi non di rado, per ampliare la responsabilità contrattuale del professionista, una sorta di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l'individuazione di doveri di informazione e di avviso, definiti accessori ma integrativi rispetto all'obbligo primario della prestazione ed ancorati a principi di buona fede.

In tema di responsabilità del professionista, e, nell'ambito tipico delle obbligazioni di mezzi (ma non solo, perché, come si dirà più avanti, vi sono prestazioni professionali che costituiscono obbligazioni di risultato, come quella dell'ingegnere progettista) la regola generale è dunque quella della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma 2 c.c. (definita come diligenza del buon professionista o del professionista medio) commisurata alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art 2236 c.c.

Conseguentemente, qualora trovi applicazione la regola generale di diligenza del professionista, quest'ultimo risponde anche per colpa lieve, mentre nella sola ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art.2236 c.c. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.

Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista.

La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da intendere nel senso che l'impegno intellettuale richiesto da tale caso sia superiore a quello professionale medio e presuppone una preparazione e un dispendio di attività anch'esse superiori alla media.

## ESEMPI:

La responsabilità del progettista.

L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato, perché ha ad oggetto la sua realizzabilità. Pertanto, il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal committente è comunque addebitabile al professionista quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato : così è stata ritenuta fondata dalla Cassazione l'eccezione di inadempimento del committente perché i progetti immobiliari redatti dal professionista si erano rivelati irrealizzabili, perché non approvati dal comune, in quanto contrastanti con prescrizioni urbanistiche (Cass. n. 22129/08).

Infatti, l'ingegnere che accetta l'incarico della progettazione di massima di un edificio assume non solo l'obbligo di compiere gli studi circa la possibilità di realizzazione dell'opera, ma anche quello di redigere e consegnare al cliente il progetto eseguito sulla base dei risultati delle indagini effettuate, perché la prestazione dovuta dal professionista non può esaurirsi nello svolgimento dell'attività tecnica oggetto dell'incarico, ma deve anche estendersi alla messa a disposizione del cliente del risultato del lavoro, allo scopo di consentirgli una valutazione orientativa dell'opera per l'eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione.

E' utile ricordare che il progettista può rispondere del suo operato anche a titolo di responsabilità extracontrattuale: l'esempio tipico è dato dalla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.

Tale disposizione recita al primo comma "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata , se, nel corso di dieci anni dal compimento , l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione , rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa , purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta ”.

Invero, quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluenza la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto" (Cass. 18 giugno 2014 n. 13882).

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass n. 14650/12: nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l'indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio).

Caserta, 5 aprile 2019